



**COMUNE DI PRIZZI**

**Prov. Di PALERMO**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 34 DEL 18/07/2013**

**REGOLAMENTO DEI CONTROLLI  
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE  
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**

## **Art. 1**

### **Riferimenti normativi**

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
- articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, così come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
- Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445;
- Circolare numero protocollo 393000 dell'11 novembre 2002 del Comando generale della Guardia di Finanza.

## **Art. 2**

### **Oggetto del regolamento**

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici, con provvedimento favorevole, la cui diretta responsabilità sia dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...).

2. Saranno sottoposte a controllo le attestazioni ISEE rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...) attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

3. Si intende per Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

## **Art. 3**

### **Finalità**

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

## Art. 4

### Tipologia degli accertamenti

1) Gli accertamenti si distinguono:

- Con riferimento alla prestazione richiesta in:
  - a) **temporali e generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione agevolata e la data di presentazione della dichiarazione (rispetto della data di scadenza di presentazione posta come limite per presentare le richieste);
- Con riferimento ai destinatari in:
  - a) **generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
  - b) **a campione**, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
  - c) **mirati**, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari;
- Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
  - a) **preventivi**, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
  - b) **successivi**, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
- Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
  - a) **diretti**, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante;
  - b) **indiretti**, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante, affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
  - c) **Documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

## **Art. 5**

### **Determinazione della metodologia di accertamento**

1. Gli accertamenti temporali sono eseguiti in tutti i casi per la verifica del rispetto della data di scadenza per la presentazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
3. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo articolo 6. All'accertamento mirato è normalmente connesso l'accertamento documentale.
4. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
5. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
6. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

## **Art. 6**

### **Controlli**

1. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione, come segue:
  - Controlli su tutte le dichiarazioni per verificare il rispetto della presentazione della dichiarazione entro la data di scadenza prevista dall'Amministrazione Comunale per la prestazione per la quale viene presentata;
  - Controlli a campione con modalità di estrazione casuale, attivati per tipologia di beneficio, su un numero di dichiarazioni con provvedimento favorevole, pari ad almeno il 5 % di quelle presentate. Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal successivo art. 7 e sarà effettuato con cadenza semestrale.
  - Controlli su tutte le dichiarazioni, con provvedimento favorevole, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero.
  - Controlli mirati sulle singole Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio, oppure contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarato.

## **Art. 7**

### **Procedimento per l'estrazione del campione**

1. Il responsabile del procedimento, per ciascun tipo di procedimento provvederà all'estrazione del campione da sottoporre al controllo.
2. Il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo è determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti della Pubblica Amministrazione:
  - il controllo viene effettuato sul 5% delle dichiarazioni presentate, per singolo procedimento, cui è seguito un provvedimento favorevole, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale;
3. La scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione è effettuata con sorteggio definito, su base di individuazione numerica, rispetto alla percentuale di campionatura;
4. Delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto apposito verbale a firma del Responsabile del procedimento.

## **Art. 8**

### **Irregolarità e/o omissioni**

L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificata:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a :

- sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la presentazione sociale agevolata;
- richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato.

Tale attività è svolta dall'Ufficio nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici.

## **Art. 9**

### **Documentazione probatoria ed integrativa**

1. L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle Dichiarazioni sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati (visure catastali, estratti conti postali e bancari, libretti di deposito, ecc).
2. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. L'Ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.
4. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.
5. L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, di attivare al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS, il Ministero delle Finanze e la Guardia Finanza.

## **Art. 10**

### **Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni Sostitutive ISEE**

1. L'Ufficio attiva il processo di controllo della veracità delle Dichiarazioni Sostitutive e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate anche in collaborazione con l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.
2. Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.
3. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.
4. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento all'ufficio richiedente.
5. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

6. L'Ufficio controllante sottoporrà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione effettiva.

## **Art. 11**

### **Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo**

1. La presentazione della dichiarazione sostitutiva ed ISEE, oltre la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione comunale per poter chiedere la prestazione agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore.
2. La deroga, potrà essere ammessa solo nei casi di cui al comma precedente, debitamente comprovati e documentati.
3. Della deroga sarà disposta, determina dirigenziale motivata, del responsabile del settore e notificata al richiedente.

## **Art. 12**

### **Archivio delle Dichiarazioni sostitutive ed ISEE e dei controlli**

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un data base sul quale verranno registrate tutte le dichiarazioni sostitutive ed ISEE, sul quale saranno riportati anche i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito.

Tale data base permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

2. Il Database sarà condivisibile solo dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate (Tributi, Sociale, Trasporti, Mensa Scolastica, Scuola, Casa), che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente

## **Art. 13**

### **False dichiarazioni e/o attestazioni**

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. La relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dal Responsabile del Settore e dal responsabile del procedimento che ha seguito la pratica soggetta ad accertamento.

3. Infine, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

4. Il servizio che ha erogato il beneficio ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

#### **Art. 14**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo e sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000.

#### **Art. 15**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, entrerà in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale ed è reso pubblico anche mediante l'inserimento sul sito internet del Comune.

## **SOMMARIO**

Art. 1 Riferimenti normativi

Art. 2 Oggetto del regolamento

Art. 3 Finalità

Art. 4 Tipologia degli accertamenti

Art. 5 Determinazione della metodologia di accertamento

Art. 6 Controlli

Art. 7 Procedimento per l'estrazione del campione

Art. 8 Irregolarità e/o omissioni

Art. 9 Documentazione probatoria ed integrativa

Art. 10 Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE

Art. 11 Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo

Art. 12 Archivio delle Dichiarazioni sostitutive ed ISEE e dei controlli

Art. 13 False dichiarazioni e/o attestazioni

Art. 14 Norme di rinvio

Art. 15 Entrata in vigore